

Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia : UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Ragione sociale: Società per Azioni Sede Legale in Italia - Autorizzata con Provv. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 (Ramo 17) e D.M. 19867 del 08/09/1994 (Ramo 16)



Prodotto : UCATutela Azienda - D&O
ed. 12/2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È il contratto di tutela legale con il quale la Compagnia si obbliga a fornire le prestazioni occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali dei professionisti incaricati, con studio nel Distretto di Corte d'Appello competente, compreso Avvocato domiciliatario o spese di trasferta del legale con studio non ricompreso nel Distretto di Corte d'Appello competente, per l'assistenza tecnica dell'Assicurato in conseguenza di fatti derivanti dal rischio oggetto della copertura di RC D&O.
Opzione A: libera scelta del legale e del perito da parte dell'Assicurato dalla fase giudiziale.
Opzione B: libera scelta del legale e del perito da parte dell'Assicurato dalla fase stragiudiziale.
- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali per l'assistenza in vertenze con la Garante R.C. D&O. La garanzia è prestata in sede stragiudiziale e processuale per ogni grado di giudizio.
- ✓ La Compagnia interviene entro i massimali indicati in Polizza.



Che cosa NON è assicurato?

- ✗ Attività di consulenza legale in assenza di contenzioso.
 - ✗ Perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione.
 - ✗ Vertenze non derivanti dal rischio assicurato.
 - ✗ Sanzioni pecuniarie.
 - ✗ Vertenze per materie che non sono oggetto di copertura RC D&O
- Chi non è assicurato?**
- ✗ Soggetti diversi da: coloro per i quali è stata perfezionata da parte della Contraente la copertura RC D&O, come descritti e individuati da tale polizza.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Si applicano gli stessi limiti soggettivi, territoriali e temporali previsti nella polizza RC D&O.
- ! Spese Legali per la fase giudiziale per Avvocato Domiciliatario o di trasferta del Legale con studio non ricompreso nel Distretto di Corte d'Appello competente: massimale € 5.000 per vertenza, illimitato per anno assicurativo.
- ! Vertenze contrattuali: carenza di 90 giorni dal perfezionamento della Polizza; valore minimo di lite: € 250,00.
- ! Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Azione legale per la risoluzione di vertenze contrattuali con la garante R.C. D&O: la garanzia è operante per denunce validamente presentate alla controparte-compagnia di assicurazione trascorso il periodo di carenza di 90 giorni dal perfezionamento della Polizza.
- ! Difesa in sede civile per vertenze extracontrattuali e contrattuali con la garante per la R.C. D&O: il massimale indicato sulla scheda di Polizza è per evento e per anno assicurativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Ambito territoriale previsto dalla polizza R.C. D&O.



Che obblighi ho?

- L'obbligo, in sede di perfezionamento della Polizza, di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Il Contraente ha l'onere di informare gli Assicurati in merito ai termini di trattamento dei dati personali e di comunicare all'Intermediario l'avvenuto adempimento.
- L'obbligo, in sede di denuncia e nel corso del sinistro, di trasmettere alla Compagnia tutti i documenti per la corretta istruzione della pratica.
- L'obbligo di agire secondo correttezza, formulando in sede stragiudiziale e giudiziale specifica richiesta di condanna avversaria al pagamento delle spese legali e peritali.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo. È prevista la possibilità di frazionamento del premio con applicazione dei seguenti tassi annui: 3% per frazionamenti semestrali, 4% per frazionamenti quadrimestrali, 5% per frazionamenti trimestrali. Se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto.

Il premio può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; bonifici, altri mezzi di pagamento bancario, postale, elettronico; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a € 750.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

La copertura si rinnova automaticamente per la durata uguale a quella originaria con il massimo di anni uno, salvo disdetta.



Come posso disdire la polizza?

Facoltà di disdetta: la Polizza può essere disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata, mail certificata alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto.

Anticipata risoluzione: La Polizza si risolve di diritto dalla data di cessazione del rischio oppure dalla data di: sentenza dichiarativa di fallimento, ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, straordinaria/speciale, messa in liquidazione del Contraente.

Nel caso in cui la copertura oggetto del contratto di RC D&O venga meno per qualsiasi motivo, la polizza UCA cessa automaticamente a far data dal medesimo giorno di quello del Contratto di riferimento.

Facoltà di recesso: la Società può recedere dal contratto con preavviso minimo di 30 giorni, entro il 60° giorno successivo ad ogni denuncia, riscontro, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo.